



COMUNE DI VALEGGIO SUL MINCIO
Provincia di Verona

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 32 DEL 23/03/2023

OGGETTO: DESTINAZIONE DEI PROVENTI DELLE SANZIONI DEL CODICE DELLA STRADA PER L'ANNO 2023

L'anno duemilaventitre addì ventitre del mese di marzo alle ore 08:15 nella Casa Comunale, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge comunale e provinciale, vennero oggi convocati a seduta i componenti della Giunta Comunale:

GARDONI ALESSANDRO	SINDACO	Presente
DAL FORNO MARCO	VICE SINDACO - ASSESSORE	Presente
BIGAGNOLI BRUNA	ASSESSORE	Presente
REMELLI ALESSANDRO	ASSESSORE	Presente
PAON VERONICA	ASSESSORE	Presente
BENINI FRANCA	ASSESSORE	Presente

Presenti n. 6

Assenti n. 0

Partecipa all'adunanza il SEGRETARIO GENERALE SCARPARI EMILIO.

Presiede la seduta, nella sua qualità di SINDACO, il Sig. GARDONI ALESSANDRO che dichiara aperta la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione avente ad oggetto: **“DESTINAZIONE DEI PROVENTI DELLE SANZIONI DEL CODICE DELLA STRADA PER L'ANNO 2023”**;

Considerato che i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche addotte quale motivazione sono idonei a determinare l'emanazione di tale provvedimento;

Ritenuto di far propria la motivazione della proposta di deliberazione, ritenendola meritevole di approvazione;

Dato atto che ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n 267, sono stati acquisiti ed allegati alla presente deliberazione di cui costituiscono parte integrante e sostanziale, i pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile espressi dai competenti Responsabili;

Con voti favorevoli unanimi espressi per alzata di mano;

D E L I B E R A

- Di approvare la proposta di deliberazione avente ad oggetto: **“DESTINAZIONE DEI PROVENTI DELLE SANZIONI DEL CODICE DELLA STRADA PER L'ANNO 2023”**, di seguito riportata quale parte integrante e sostanziale del presente atto, facendola propria a tutti gli effetti di legge.

Inoltre, la Giunta comunale, in ragione della motivazione indicata all'ultimo punto della proposta approvata, con separata votazione unanime e palese, resa per alzata di mano,

D E L I B E R A

- Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 – comma 4 – del D.Lgs. n. 267/2000.

OGGETTO: DESTINAZIONE DEI PROVENTI DELLE SANZIONI DEL CODICE DELLA STRADA PER L'ANNO 2023

LA GIUNTA COMUNALE

Visto l'art. 208 del codice della strada, che così dispone ai commi 1, 4, 5 e 5-bis:

- comma 1: i proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni previste dal codice della strada sono devoluti ai Comuni, quando le violazioni siano accertate da funzionari, ufficiali ed agenti dei Comuni;
- comma 4: una quota pari al 50% dei proventi è destinata:
 - a) in misura non inferiore a un quarto della quota, a interventi di sostituzione, di ammodernamento, di potenziamento, di messa a norma e di manutenzione della segnaletica delle strade di proprietà dell'ente;
 - b) in misura non inferiore a un quarto della quota, al potenziamento delle attività di controllo e di accertamento delle violazioni in materia di circolazione stradale, anche attraverso l'acquisto di automezzi, mezzi e attrezzature dei Corpi e dei servizi di polizia municipale di cui alla lettera e) del comma 1 dell'articolo 12;
 - c) ad altre finalità connesse al miglioramento della sicurezza stradale, relative alla manutenzione delle strade di proprietà dell'ente, all'installazione, all'ammodernamento, al potenziamento, alla messa a norma e alla manutenzione delle barriere e alla sistemazione del manto stradale delle medesime strade, alla redazione dei piani di cui all'articolo 36, a interventi per la sicurezza stradale a tutela degli utenti vulnerabili, quali bambini, anziani, disabili, pedoni e ciclisti, allo svolgimento, da parte degli organi di polizia locale, nelle scuole di ogni ordine e grado, di corsi didattici finalizzati all'educazione stradale, a misure di assistenza e di previdenza per il personale di cui alle lettere d-bis) ed e) del comma 1 dell'articolo 12, alle misure di cui al comma 5-bis del presente articolo e a interventi a favore della mobilità ciclistica;
- comma 5: i Comuni determinano annualmente, con delibera della giunta, le quote da destinare alle finalità di cui al comma 4. Resta facoltà dell'ente destinare in tutto o in parte la restante quota del 50% dei proventi alle finalità di cui al citato comma 4;
- comma 5-bis: la quota dei proventi di cui alla lettera c) del comma 4 può anche essere destinata ad assunzioni stagionali a progetto nelle forme di contratti a tempo determinato e a forme flessibili di lavoro, ovvero al finanziamento di progetti di potenziamento dei servizi di controllo finalizzati alla sicurezza urbana e alla sicurezza stradale, nonché a progetti di potenziamento dei servizi notturni e di prevenzione delle violazioni di cui agli articoli 186, 186-bis e 187 e all'acquisto di automezzi, mezzi e attrezzature dei Corpi e dei servizi di polizia municipale di cui alla lettera e) del comma 1 dell'articolo 12, destinati al potenziamento dei servizi di controllo finalizzati alla sicurezza urbana e alla sicurezza stradale, o all'acquisto di automezzi, mezzi e attrezzature per finalità di protezione civile di competenza dell'ente interessato;

Visto l'art. 142 del codice della strada, che così dispone ai commi 12-bis, 12-ter e 12-quater:

- comma 12-bis: i proventi delle sanzioni derivanti dall'accertamento delle violazioni dei limiti massimi di velocità stabiliti dal presente articolo attraverso l'impiego di apparecchi o di sistemi di rilevamento della velocità ovvero attraverso l'utilizzazione di dispositivi o di mezzi tecnici di controllo a distanza delle violazioni ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 20 giugno 2002, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2002, n. 168, e successive modificazioni, sono attribuiti, in misura pari al 50% ciascuno, all'ente proprietario della strada su cui è stato effettuato l'accertamento o agli enti che esercitano le relative funzioni ai sensi dell'articolo 39 del decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 381, e all'ente da cui dipende l'organo accertatore. Le disposizioni di cui al periodo precedente non si applicano alle strade in concessione;
- comma 12-ter: gli enti di cui al comma 12-bis destinano le somme derivanti dall'attribuzione delle quote dei proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui al medesimo comma alla realizzazione di interventi di manutenzione e messa in sicurezza delle infrastrutture stradali, ivi comprese la segnaletica e le barriere, e dei relativi impianti, nonché al potenziamento delle attività di controllo e di accertamento delle violazioni in materia di circolazione stradale, ivi comprese le spese relative al personale, nel rispetto della normativa vigente relativa al contenimento delle spese in materia di pubblico impiego e al patto di stabilità interno;
- comma 12-quater: ciascun ente locale trasmette in via informatica al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ed al Ministero dell'interno, entro il 31 maggio di ogni anno, una relazione in cui sono indicati, segnalate tempestivamente al procuratore regionale della Corte dei conti con riferimento all'anno precedente, l'ammontare complessivo dei proventi di propria spettanza di cui al comma 1 dell'articolo 208 e al comma 12-bis del presente articolo, come risultante da rendiconto approvato nel medesimo anno, e gli interventi realizzati a valere su tali risorse, con la specificazione degli oneri sostenuti per ciascun

intervento. Ciascun ente locale pubblica la relazione di cui al primo periodo in apposita sezione del proprio sito internet istituzionale entro trenta giorni dalla trasmissione al Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili e al Ministero dell'interno. A decorrere dal 1° luglio 2022, il Ministero dell'interno, entro sessanta giorni dalla ricezione, pubblica in apposita sezione del proprio sito internet istituzionale le relazioni pervenute ai sensi del primo periodo. La percentuale dei proventi spettanti ai sensi del comma 12-bis è ridotta del 90 per cento annuo nei confronti dell'ente che non trasmetta la relazione di cui al primo periodo, ovvero che utilizzi i predetti proventi in modo difforme da quanto previsto dal comma 4 dell'articolo 208 e dal comma 12-ter del presente articolo, per ciascun anno per il quale sia riscontrata una delle predette inadempienze. Le inadempienze di cui al periodo precedente rilevano ai fini della responsabilità disciplinare e per danno erariale e devono essere

Visto il decreto del ministro delle infrastrutture e dei trasporti del 30.12.2019 recante "Disposizioni in materia di destinazione dei proventi delle sanzioni a seguito dell'accertamento delle violazioni dei limiti di velocità", adottato in attuazione delle disposizioni di cui all'art. 142 del codice della strada, come previsto dall'art. 25, comma 2, della legge n. 120 del 29.07.2010;

Ritenuto necessario quantificare e destinare come specificato in dettaglio nell'allegato A i proventi del codice della strada che si prevede di introitare nell'anno 2023, per un importo complessivo di € 125,000,00 avuto riguardo dell'avvenuta diminuzione dell'organico del Corpo Polizia Locale;

Visto il decreto legislativo n. 267 del 18.08.2000;

DELIBERA

- 1) Di recepire e richiamare integralmente quanto espresso in premessa.
- 2) Di quantificare in € 125.000,00 i proventi delle sanzioni amministrative per violazioni delle norme del codice della strada e di destinarli come specificato in dettaglio nell'allegato A, che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione.
- 3) Di disporre che le indicazioni contenute nell'allegato A trovino adempimento con il bilancio di previsione dell'esercizio 2023.
- 4) Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i..

ALLEGATO A

Destinazione dei proventi delle sanzioni per violazioni delle norme del codice della strada, ai sensi dell'art. 208, commi 1, 4, 5 e 5-bis, e dell'art. 142, commi 12.bis, 12-ter e 12-quater del codice della strada.

A – Parte I Entrata:

- somma prevista per sanzioni stradali, con riferimento all'art. 208 cds: **A.1 € 75.000,00**
- somma prevista per sanzioni stradali, con riferimento all'art. 142 cds: **A.2 € 50.000,00**

B – Parte II Spesa

N.	FINALITA'	Missione	Programma	Somma prevista
	B.1 Quota destinata alle finalità di cui all'art. 208, c. 4, lettere a), b) e c), del C.d.S., in misura comunque non inferiore a € 37.500 (pari al 50% del suindicato punto A.1) così ripartita:			
1	Interventi di sostituzione, di ammodernamento, di potenziamento, di messa a norma e di manutenzione della segnaletica delle strade di proprietà dell'ente (comma 4, lettera a). Nella misura non inferiore al 25% di B.1 (minimo € 9.375,00) - Acquisto beni per la segnaletica stradale verticale finanziato cds (Cap.10051350/1) - Prestazioni di servizi per la segnaletica orizzontale finanziato cds (Cap.10051310/1)	10 10	5 5	4.375,00 5.000,00
2	Al potenziamento delle attività di controllo e di accertamento delle violazioni in materia di circolazione stradale, anche attraverso l'acquisto di automezzi, mezzi e attrezzature del Corpo e del servizio di Polizia Municipale (comma 4, lettera b). Nella misura non inferiore al 25% di B.1 (minimo € 9.375,00) - Acquisto beni per automezzi Polizia Municipale (Cap. 3011320/1) - Acquisto beni per gestione Polizia Municipale (Cap. 3011322/1) - Prestazione servizi per Polizia Municipale (Cap. 3011332/1) - Prestazione servizi manutenzione automezzi P.M. (Cap. 3011336/1)	3 3 3 3	1 1 1 1	1.000,00 2.000,00 5.000,00 1.375,00
3	Ad altre finalità connesse al miglioramento della sicurezza stradale, relative alla manutenzione delle strade di proprietà dell'ente, all'installazione, all'ammodernamento, al potenziamento, alla messa a norma e alla manutenzione delle barriere e alla sistemazione del manto stradale delle medesime strade, alla redazione dei piani del traffico urbano ed extraurbano, a interventi per la sicurezza stradale a tutela degli utenti vulnerabili, quali bambini, anziani, disabili, pedoni e ciclisti, allo svolgimento, da parte degli organi di polizia locale, nelle scuole di ogni ordine e grado, di corsi didattici finalizzati all'educazione stradale, a misure di assistenza e di previdenza per il personale del corpo e del servizio di polizia municipale, a interventi a favore della mobilità ciclistica ad assunzioni stagionali a progetto nelle forme di contratti a tempo determinato e a forme flessibili di lavoro, ovvero al finanziamento di progetti di potenziamento dei servizi di controllo finalizzati alla sicurezza urbana e alla sicurezza stradale, nonché a progetti di potenziamento dei servizi notturni e di prevenzione delle violazioni di cui agli articoli 186, 186-bis e 187 del codice della strada e all'acquisto di automezzi, mezzi e attrezzature del Corpo e del servizio di Polizia Municipale destinati al potenziamento dei servizi di controllo finalizzati alla sicurezza urbana e alla sicurezza stradale, o all'acquisto di automezzi, mezzi e attrezzature per finalità di protezione civile di competenza dell'ente interessato (commi 4, lett. c), e 5-bis). Nella misura restante del 50% di B.1 (massimo € 18.750,00) - Potenziamento servizio controllo sicurezza (Cap. 3011116/0) - Misure di assistenza e di previdenza per personale di P.M. (Cap. 3011114/0) - Assicurazione autoveicoli manutenzione strade (Cap. 10051335/1) - Prestazione servizi per illuminazione pubblica (Cap. 10051320/3) - Acquisto beni manutenzione illuminazione pubblica (Cap. 10051322/2)	3 1 10 10 10	1 1 5 5 5	4.850,00 12.000,00 1.900,00 0,00 0,00
	B2 Quota destinata alle finalità di cui all'art. 142, c. 12-ter, del C.d.S., intero importo previsto in Entrata di cui al suindicato punto A.2 € 50.000,00, così ripartita:			
1	Alla realizzazione di interventi di manutenzione e messa in sicurezza delle infrastrutture stradali, ivi comprese la segnaletica e le barriere, e dei relativi impianti, nonché al potenziamento delle attività di controllo e di accertamento delle violazioni in materia di circolazione stradale, ivi comprese le spese relative al personale, nel rispetto della normativa vigente relativa al contenimento delle spese in materia di pubblico impiego e al patto di stabilità interno: - Acquisto beni per manutenzione strade (Cap. 10051340/1) - Prestazione servizi per manutenzione strade (quota parte Cap. 10051331/0)	10 10	5 5	10.000,00 15.000,00
2	Quota 50% destinata all'Ente proprietario della strada in cui vengono effettuati gli accertamenti: - Contributi per funzioni di vigilanza (Cap. 3011450/0)	3	1	25.000,00



COMUNE DI VALEGGIO SUL MINCIO
Provincia di Verona

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005.

IL SINDACO
GARDONI ALESSANDRO

IL SEGRETARIO GENERALE
SCARPARI EMILIO